



**Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**"GRAZIO COSSALI"**

Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)

Tel: 030 941027 - 030 941220 Fax: 030 944315

email: [istituto@cossali.it](mailto:istituto@cossali.it)



# REGOLAMENTO

# SPONSORIZZAZIONI

## Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L.27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:

**Art. 33** (interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale) comma 2: "Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione".

**Art. 41** (contratti di sponsorizzazione)

- 1) "Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
- 2) E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 3) E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione e cultura della scuola."

## **Il Consiglio D'Istituto**

- Vista**            **la L. 241/90 art. 12;**  
**Vista**            **la L. n. 449/1997 art. 43;**  
**Visto**            **il D. Lgs n. 267/2000 art. 119;**  
**Visto**            **il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41;**

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto ( **delibera n° 84 del 27 maggio 2015**)

ART. 1 – DEFINIZIONE

ART. 2 – OGGETTO

ART. 3 - FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR

ART. 4 - SOGGETTI SPONSOR

ART. 5 - DICHIARAZIONI DEGLI SPONSOR

ART. 6 – CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 7 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

ART. 10 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE – DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 11 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 12 - MONITORAGGIO

ART. 13 - GESTIONE OPERATIVA

ART. 14 – RESPONSABILITA'

ART. 15 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 – NORME DI RINVIO

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

## **ART. 1 – DEFINIZIONE**

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Grazio Cossali" intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.

E' prevista la facoltà dell'Istituzione Scolastica di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

E' inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimati alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione sono il Dirigente Scolastico, Legale Rappresentante dell'Istituto ed il Legale Rappresentante della ditta Sponsor.

I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

## **ART. 2 – OGGETTO**

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, audiovisivi, catalogazione, contributo bibliotecario, etc);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici da versare direttamente alla scuola;
- possono contribuire anche più sponsor per la stessa attività/iniziativa;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

### **ART. 3 - FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR**

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità sul sito istituzionale, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare/sostenere un'attività/iniziativa della scuola.

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni della scuola.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel Pof della scuola.

La durata di ogni contratto di sponsorizzazione viene stabilita di volta in volta e comunque può avere la durata massima di un anno.

## **ART. 4 - SOGGETTI SPONSOR**

Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della scuola.

## **ART. 5 - DICHIARAZIONI DEGLI SPONSOR**

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Lo sponsor dovrà allegare all'offerta, inoltre, l'autocertificazione completa dei seguenti dati:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

Nell'ambito delle sue attività, relativamente al rispetto delle vigenti normative e dei requisiti richiesti, lo sponsor dovrà dichiarare di essere consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola, all'approvazione del Dirigente Scolastico.

## **ART. 6 – CONTRIBUTI ECONOMICI**

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dagli Organi Collegiali preposti.

## **ART. 7 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI**

Le società, le imprese, i professionisti, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

Il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali preposti, valutata l'utilità del bene offerto, procedono, ove lo ritengano nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

## **ART. 8 – COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA**

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite, ivi compreso la possibilità di stipulare un'apposita convenzione alquanto vantaggiosa che abbia, come unica ricaduta possibile, un beneficio diretto, concreto e sostanziale per gli alunni e le loro famiglie.

Le offerte verranno valutate dal Dirigente Scolastico e dagli Organi Collegiali preposti.

## **ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA**

La Scuola potrà attuare le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- ✓ riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- ✓ pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- ✓ posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- ✓ distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.;
- ✓ attuazione di altre forme di visibilità dello sponsor, da concordare preventivamente.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

## **ART. 10 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE – DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali preposti si riservano, **a loro insindacabile giudizio**, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati o dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola, e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, **non procederà alla stipula del** contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor;
- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, etc;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Dovranno essere **esclusi** rapporti di sponsorizzazione con persone fisiche o giuridiche che, a qualsiasi titolo, siano coinvolte nella vendita o nel commercio delle seguenti tipologie merceologiche:

- 1) produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;
- 2) aziende sulle quali grava la certezza di comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi in via di sviluppo, atti processuali in corso, ecc...)

L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, con eventuali note del Dirigente sarà operato a cura del Consiglio d'Istituto.

## **ART. 11 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme e modalità di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Istituzione Scolastica;

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor, mediante tempestiva e formale comunicazione.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di Brescia.

## **ART. 12 - MONITORAGGIO**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte degli Organi Collegiali Preposti, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

## **ART. 13 - GESTIONE OPERATIVA**

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

## **ART. 14 – RESPONSABILITA'**

Il contratto stipulato esonera l'Istituto d'Istruzione Superiore "Grazio Cossali" di Orzinuovi, soggetto sponsorizzato, da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Grazio Cossali" di Orzinuovi è sollevato da ogni eventuale richiesta di danni provenienti da terzi (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza alle attività svolte.

## **ART. 15 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I contratti di sponsorizzazione da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Grazio Cossali" non comportano, di per sé, una comunicazione agli sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Grazio Cossali" di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti l'Istituto d'Istruzione Superiore "Grazio Cossali".

## **ART. 16 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

## **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.cossali.gov](http://www.cossali.gov).

Orzinuovi, 28 maggio 2015

Il Dirigente Scolastico  
Prof. *Luca Alessandri*

